

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
SERVIZIO PROVVEDITORATO

CHIARIMENTO N. 1 del 08/01/2010

concernenti procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di preparazione, confezionamento e fornitura pasti biologici e non in favore dei degenti dei PP.OO. di Oristano e Ghilarza, per il periodo di anni tre.

In relazione ai quesiti appresso specificati, pervenuti a questa A.S.L., concernenti la procedura d'appalto in oggetto, si espongono i seguenti chiarimenti:

1. **Q.** una medesima Ditta ha posto i seguenti quesiti dichiarando quanto segue:

“...si chiede altresì conferma circa l'importo, dato che l'importo massimo conosciuto è di € 100 mentre nell'invito c'è scritto € 400. ...”;

R. l'importo C.I.G. dovuto dalle Ditte partecipanti alla gara è di € 70,00 e non di € 400,00 (quest'ultima è la quota dovuta dalla Stazione Appaltante) come erroneamente riportato all'art. 2 del Disciplinare Unico di Gara;

2. **Q.** **“.....chiediamo anche se è possibile il dimezzamento della cauzione ai sensi dell'art. 75 Dlgs 163/06, essendo la scrivente in possesso della certificazione di qualità...”;**

R. conformemente a quanto stabilito dal comma 7 del citato articolo del Codice dei Contratti la cauzione provvisoria è ridotta del 50% in caso in cui la Ditta partecipante alla gara sia in possesso di certificazione del sistema di qualità rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000-UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO 9000, da documentare in sede di presentazione dell'offerta di gara;

3. **Q.** **“.....nel Capitolato Speciale di Gara pag. 26 art. 34 è richiesto all'aggiudicatario la produzione di una polizza assicurativa RCT che rechi, tra le altre, le seguenti clausole: la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'AOU, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.”;**

R. si precisa che tale clausola era già stata inserita nel vigente Capitolato Speciale d'Appalto (ovvero è parte integrante del Contratto al momento in essere) e, pertanto, non si ritiene di dover modificare l'art. 34 del Capitolato oggetto della nuova indizione di gara.